Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 20 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1938-XVI, n. 1249.

Norme per l'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152;

Veduto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990;

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di apportare modificazioni alle norme relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« All'insegnamento della cultura militare, sia di primo che di secondo e di terzo grado, è riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso, la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni, non comprese in esse le visite compiute, a integrazione dell'insegnamento, ad enti militari, siti nella sede della scuola od in altra sede ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« I programmi per i vari gradi dell'insegnamento sono stabiliti e, occorrendo, modificati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentiti i Ministeri militari ».

Art. 3.

Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con i Ministri militari, forma, ad ogni triennio, per provincia e per ogni grado d'insegnamento, gli elenchi degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo, idonei all'insegnamento della cultura militare.

Art. 4.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore, provvedono rispettivamente, per le Università e per gli Istituti d'istruzione superiore, alla nomina degli incaricati per l'insegnamento di terzo grado, scegliendoli tra gli ufficiali compresi nell'elenco della provincia in cui ha sede l'Università o l'Istituto. Se l'elenco sia esaurito, la scelta potrà cadere su ufficiali compresi negli elenchi delle provincie limitrofe, da richiedere al Ministero dell'educazione nazionale, dopo che sia stato provveduto alla nomina degli incaricati per le scuole delle provincie stesse.

I Regi provveditori agli studi nominano per i Regi istituti d'istruzione media, gli incaricati di cultura militare di primo e di secondo grado, scegliendoli tra gli ufficiali compresi negli elenchi formati dal Ministero per la rispettiva provincia, tenendo conto, per l'assegnazione della sede, delle domande e dando la precedenza a quelli che risiedono nel centro di insegnamento. Se l'elenco della provincia sia esaurito, il provveditore richiede ai provveditori delle provincie limitrofe gli elenchi degli ufficiali ancora disponibili e provvede alle ulteriori nomine. Gli elenchi degli incaricati per l'insegnamento di primo, secondo e terzo grado sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale e da questo, per conoscenza, ai Ministeri militari.

Art. 5.

I rettori delle Università, i direttori degli Istituti d'istruzione superiore e i provveditori agli studi, provvedono, secondo la rispettiva competenza, e con le modalità di cui all'articolo precedente, alla sostituzione degli incaricati che per qualsiasi motivo si rendesse necessaria. I relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dell'educazione nazionale il quale ne informa, per conoscenza, i Ministeri interessati.

Art. 6.

Quando debba disporsi la cancellazione di taluno degli iscritti negli elenchi degli insegnanti di cultura militare, il Ministero per l'educazione nazionale provvederà alla cancellazione stessa, d'intesa con i Ministri militari interessati.

Art. 7.

La nomina degli incaricati è fatta, normalmente, per la durata di un triennio.

L'incaricato cessa dal servizio anche prima del compimento del triennio, per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione del servizio degli insegnanti di ruolo del rispettivo ordine di scuole.

In caso di cambiamento di residenza dell'ufficiale da una ad altra provincia, il Ministro per l'educazione nazionale provvede alla di lui cancellazione dall'elenco in cui era iscritto e alla inclusione nell'elenco della provincia, dove si è stabilito. Il trasferimento importa la cessazione dell'incarico ottenuto nella provincia di provenienza, ma non la nomina nelle scuole della provincia di nuova residenza, salvo il caso di chiamata per sostituzione, o di nomina per scadenza del triennio.

Art. 8.

I docenti di cultura militare fanno parte, a tutti gli effetti, del corpo insegnante. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri insegnanti incaricati e ad essi si applicano le disposizioni riguardanti il personale incaricato, in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

Art. 9.

L'esame di cultura militare di primo grado viene sostenuto al termine del corso annuale. L'esame di secondo grado è sostenuto alla fine del primo anno di corso, sul programma relativo, e alla fine del biennio; gli alunni delle scuole Regie, pareggiate e parificate sono peraltro promossi al secondo anno del corso, ove abbiano conseguito esito favorevole nello scrutinio finale. L'esame di terzo grado viene sostenuto prima del conseguimento del titolo accademico.

L'esame di cultura militare si svolge con le stesse modalità degli esami delle altre discipline. L'incaricato dell'insegnamento di secondo grado fa parte della Commissione per l'ammissione agli istituti medi superiori.

Ad ogni Commissione per gli esami di maturità o di abilitazione, è aggregato un insegnante di cultura militare di secondo grado, nominato, nell'ambito di ciascuna provincia, dal Regio provveditore agli studi.

Art. 10.

Gli alunni che in sede di scrutinio o nella sessione estiva degli esami di primo o secondo grado siano stati riprovati in cultura militare, sono ammessi all'esame di riparazione anche se siano stati rimandati in altre due materie.

Il voto assegnato alla cultura militare in sede di scrutinio o di esame, concorre alla formazione della media anche agli effetti dell'esonero dalle tasse scolastiche.

Art. 11.

L'art. 6 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione di cui all'articolo 6 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 83, è fissata nella misura di L. 500 per il 1° grado, di L. 700 per ogni anno del corso di 2° grado e di L. 2000 per ogni anno del corso di 3° grado, non soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed è pagata in dodici rate mensili posticipate a partire dalla data dell'inizio dell'anno scolastico.

« La retribuzione spetta agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica incaricati dell'insegnamento della cultura militare, a qualunque categoria appartengano e in qualunque posizione si trovino.

« Quando l'insegnante non raggiunga le trenta ore di lezione, la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle ore di lezione effettivamente svolte, operando le eventuali riduzioni nell'ultima mensilità, ed, occorrendo, in quelle immediatamente precedenti ».

Art. 12.

All'art. 7 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, è sostituito il seguente:

« Agli incaricati che, per impartire l'insegnamento della cultura militare, debbono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione di cui agli articoli precedenti, i seguenti rimborsi e indennità:

a) agli ufficiali in servizio, a qualunque categoria appartengano, le normali indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto secondo le norme stabilite dai regolamenti in vigore per viaggi di servizio. L'indennità di soggiorno fuori sede non è peraltro cumulabile con la retribuzione;

b) agli ufficiali non in servizio:

il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le località di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, verrà corrisposta la indennità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;

l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio;

l'indennità di L. 12 per il primo grado, di L. 14 per il secondo grado, di L. 20 per il terzo grado, non soggette alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità non sono cumulabili.

« Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferrovie dello Stato è fatto obbligo agli interessati di servirsi delle ferrovie stesse.

« I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo spettano anche agli incaricati di cultura militare che devono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale e della scuola per condurre gli alunni — non più di due volte all'anno — in visita ad enti militari, a integrazione dell'insegnamento ».

Art. 13.

Gli incaricati di cultura militare nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, partecipano al riparto del terzo del fondo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2145, e gli insegnanti delle Regie accademie di belle arti e della Regia accademia d'arte drammatica, partecipano al riparto delle propine di esame con le modalità di cui all'art. 81 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Gli esaminatori di cultura militare nelle Commissioni di maturità, di abilitazione e di diploma hanno il trattamento economico dei membri aggregati.

Art. 14.

Sono abrogati gli articoli 4, 5, 9 e 10 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto il quale entrerà in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 1938-39-XVII.

Le disposizioni, peraltro, concernenti la formazione degli elenchi degli insegnanti, avranno attuazione entro un anno dalla data suddetta, restando in vigore, fino a quando non si sia provveduto alla detta formazione, gli albi compilati in base alle precedenti disposizioni e le norme in esse stabilite per la nomina e la sostituzione dei docenti.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1938-XVI, n. 1250.

Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2279, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929-VIII, n. 2479, e successivi;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2153, con il quale il Regio istituto superiore d'ingegneria di Roma è stato aggregato alla Regia università della stessa sede costituendo le Facoltà d'ingegneria civile e industriale e d'ingegneria mineraria e la Scuola di ingegneria aeronautica;

Veduto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2498, con il quale è stato approvato lo statuto della Regia università di Roma, disponendosi che la Scuola d'ingegneria aeronautica predetta assume il nome di Facoltà;

Vedute le proposte delle Autorità accademiche della Regia università di Roma, relative alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti la Facoltà d'ingegneria aeronautica;

Riconosciuta la particolare necessità di aggiungere agli insegnamenti propri della Facoltà anzidetta quello di « aerologia »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco degli insegnamenti della Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma è integrato con la seguente aggiunta: « 9. Aerologia ».

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 22 aprile 1938-XVI tra la Regia università e il Ministero dell'aeronautica per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento di « aerologia » presso la Facoltà d'ingegneria aeronautica.

Al ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma è aggiunto un posto, riservato all'insegnamento di « aerologia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 59. — MANCINI.

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di « aerologia » presso la Facoltà di ingegneria aeronautica della Regia unversità di Roma.

L'anno 1938-XVI E. F., questo giorno 22 del mese di aprile in Roma, nel Rettorato della Città universitaria;

Tra il sig. gr. uff. avv. Carlo Maria Maggi, direttore generale dei personali civili e degli affari generali del Ministero dell'aeronautica, legale rappresentante del Ministero dell'aeronautica come da dispaccio n. 63404 in data 24 novembre 1937-XVI di S. E. il Sottosegretario di Stato alla aeronautica, e l'on. prof. barone Pietro de Francisci, rettore della Regia università di Roma, domiciliato per la carica nella Città Universitaria a ciò autorizzato dalle delibere di cui appresso:

Premesso:

Che il Ministero dell'aeronautica ha fatto presente la necessità che venga istituito l'insegnamento universitario della « aerologia »;

Che il Consiglio della Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma, conscio dell'importanza assunta dalla « aerologia » nei vari rami della navigazione aerea, ha espresso il voto che, per l'insegnamento della « aerologia », venga istituito un posto di ruolo;

Che il Ministero dell'aeronautica ha dichiarato di essere disposto a contribuire per la istituzione di un posto di professore di ruolo per la « aerologia », presso la Facoltà d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma, con un contributo annuo di L. 35.000 corrispondenti alla spesa media prevista per il mantenimento della cattedra;

Che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università, nelle rispettive sedute del 20 e 21 dicembre 1937-XVI, hanno esaminato ed approvato, nell'ambito della loro competenza le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Regia università di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di ingegneria aeronautica e colle norme dell'art. 63, comma 2°, e dell'art. 100, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « aerologia ».

Art. 2.

Il Ministero dell'aeronautica si obbliga di versare annualmente alla Regia università di Roma per il finanziamento dell'insegnamento di « aerologia », di cui all'art. 1, a decorrere dall'anno accademico 1937-38, un contributo di lire 35.000, pari all'importo della spesa media prevista per il mantenimento della cattedra.

Art. 3.

La Regia università di Roma si obbliga, in esecuzione alle deliberazioni sopra citate:

a) di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di « aerologia », compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) di concedere al detto insegnamento una annua dotazione;

c) di assegnare i locali occorrenti presso la Facoltà di ingegneria aeronautica;

d) di provvedere al servizio di custodia e pulizia dei locali suddetti.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di anni nove e si intenderà rinnovata di nove in nove anni, salvo disdetta da darsi da una delle parti secondo le vigenti disposizioni.

Art. 5.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e della Regia università di Roma, sarà registrata in

esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Redatta in triplice esemplare di cui uno per la registrazione.

Il rappresentante del Ministero dell'aeronautica:
CARLO MARIA MAGGI

Il rettore della Regia università di Roma:
PIETRO DE FRANCISCI

N. 17183-2 Registrato a Roma il 26 aprile 1938-XVI, all'Ufficio atti privati, vol. 450. Esatto lire *gratis*, 2 originali.

Il procuratore superiore: (firma illeggibile)

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1251.
Soppressione di tre tronchi ferroviari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386, relativo all'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ordinata la soppressione dei tre tronchi ferroviari seguenti:

Albano-Cecchina-Campoleone.
Bivio Mandrione-Ciampino della linea Roma-Albano.
Palo-Ladispoli.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla rimozione dei relativi impianti ed alla alienazione delle relative sedi e fabbricati, dopo che saranno stati eseguiti gli impianti necessari per continuare il servizio della linea per Albano e dell'abitato di Ladispoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1252.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Immacolata, in Niscemi (Caltanissetta).

N. 1252. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma Immacolata, con sede in Niscemi (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1253.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione di S. Eligio, in Palermo.

N. 1253. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congregazione di S. Eligio, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1254.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Scuola del Sacramento nella Basilica di S. Pietro di Castello, in Venezia.

N. 1254. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Scuola del Sacramento nella Basilica di S. Pietro di Castello, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 agosto 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire le procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore, avente sede nel comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore, avente sede nel comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI.

MUSSOLINI

(3150)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 agosto 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria, avente sede nel comune di Bagheria (Palermo), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria, avente sede nel comune di Bagheria (Palermo), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI.

MUSSOLINI

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1938-XVI.

Determinazione del numero massimo degli studenti che possono iscriversi nelle Regie università di Roma e di Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114;

Ritenuta la opportunità di evitare il soverchio accrescersi della popolazione scolastica delle Regie università di Roma e di Napoli;

Decreta:

Il numero massimo degli studenti — esclusi i fuori corso — che possono prendere iscrizione ai vari corsi delle Facoltà delle Regie università di Roma e di Napoli è fissato rispettivamente in quindicimila e in diecimila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI

(3188)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, numero 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore, avente sede nel comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza), e sostituisce la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Raffaele Barberio è nominato Commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Giovanni in Fiore, avente sede nel comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) ed i signori Domenico Loria fu Antonio, Giuseppe Alessio fu Giovanni e Gaetano Tambate fu Luigi, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3151)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria, con sede nel comune di Bagheria (Palermo), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Catalanotto di Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria, avente sede nel comune di Bagheria (Palermo), ed i signori rag. Domenico Aiello di Salvatore, rag. Pier Luigi Sciortino di Domenico e Rosario Napoli fu Carmelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(5153)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione di altre Commissioni per la decisione dei concorsi ai posti di amministratore giudiziario per i ruoli dei Tribunali del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti Ministeriali 22 febbraio e 24 novembre 1937 con i quali sono stati indetti i concorsi ai posti di amministratore giudiziario per i ruoli dei tribunali del Regno; ed il decreto Ministeriale 10 agosto 1937, col quale è stata nominata la Commissione incaricata della decisione dei concorsi per i ruoli dei tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Genova, di Cagliari e di Messina;

Visto l'art. 6 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595;

Decreta:

Per la decisione dei concorsi ai posti di amministratore giudiziario per i ruoli dei Tribunali del Regno, alla Commissione nominata con decreto Ministeriale 10 agosto 1937, sono aggiunte le seguenti:

1. — S. E. Nucci cav. di gr. cr. dott. Achille, avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente;
Emiliani Pescetelli comm. dott. Augusto, consigliere della Corte di cassazione, membro;
Dattilo comm. dott. Giovanni Battista, consigliere di Corte di appello, membro;
Vitale cav. uff. dott. Luigi, consigliere di Corte di appello, membro;
Forges-Davanzati avv. Enrico, residente in Roma, membro;
Facciotti dott. Felice, esercente in economia e commercio in Roma, membro;
Bottini rag. Pietro, residente in Milano, membro.

2. — S. E. Coco comm. dott. Nicola, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;
Russo comm. dott. Giacomo, consigliere della Corte di cassazione, membro;
Troisi cav. uff. dott. Raffaele, consigliere di Corte d'appello, membro;
Fierimonte cav. uff. dott. Giuseppe, consigliere di Corte di appello, membro;
Barillari avv. Francesco, residente in Roma, membro;
Renzi dott. Antonio, esercente in economia e commercio in Roma, membro;
Versino rag. Ettore, residente in Roma, membro.

3. — S. E. Miraulo gr. uff. dott. Gaetano, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;
Carlizzi comm. dott. Giuseppe, consigliere della Corte di cassazione, membro;
De Crescienzo comm. dott. Berardino, consigliere di Corte di appello, membro;
Santoro cav. uff. dott. Giacinto, consigliere di Corte di appello, membro;
Martorelli avv. Antonio Sante, residente in Roma, membro;
Fabrizi dott. Carlo, esercente in economia e commercio in Roma, membro;
Carè rag. Attilio, residente in Roma, membro.

4. — S. E. Ferroni gr. uff. dott. Ugo, procuratore generale di Corte d'appello, presidente;
Capobianco comm. dott. Domenico, consigliere della Corte di cassazione, membro;
Giovanardi comm. dott. Carlo, consigliere di Corte di appello, membro;
Sciacca cav. uff. dott. Aurelio, consigliere di Corte d'appello, membro;
Stahly avv. Raffaele, residente in Napoli, membro;
Morselli dott. Emanuele, esercente in economia e commercio in Roma, membro;
Gambino rag. Baldassarre, residente in Roma, membro.

Roma, addì 2 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(3172)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il bando di concorso 31 dicembre 1936-XV, n. 42549, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1937-XVI, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla Commissione giudicatrice di cui sopra con verbale 28 maggio 1938-XVI;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

		punti
1.	De Blasi Adelina fu Antonino	67,12
2.	Cacciali Barbara in Ramenghi	67
3.	Igini Margherita in Spuri Zampetti	66
4.	Bartolini Adele in Boschi	65,50
5.	Negrini Ada in Gaddoni, coniugata con una figlia	64,50
6.	Zarri Anna di Danio, nubile	64,50
7.	Martelli Carolina di Alfonso	64,25
8.	Tugnoli Anna di Gaetano	64
9.	Frittelli Flora di Ettore	63,87
10.	Colonnelli Emma di Battista, nubile nata il 9 maggio 1912	63,62
11.	Pucci Tina fu Domenico, nubile, nata l'11 dicembre 1912	63,62
12.	Berna Teresa in Bianchini	63
13.	Villani Rosa in Zumagni	62,62

14. Ariati Laura di Adelmo	punti	61,37
15. Liverani Elisa in Tambini	»	61
16. Casini Anna di Pietro	»	60,75
17. Savini Maria Giorgina in Musacchi, coniugata con una figlia	»	60,50
18. De Titta Dorina di Domenico, nubile	»	60,50
19. Vignodelli Dolores di Silvio	»	60,37
20. Borghi Lesta di Ercole	»	59,87
21. Fonti Fernanda in Gensini	»	59,37
22. Natali Emma in Schiassi	»	59,25
23. Giusti Ada in Veroli, coniugata con due figlie	»	59,12
24. Lorenzetti Giulia in Antonucci, coniugata con una figlia	»	59,12
25. Vaccari Maria di Olindo, coniugata con una figlia, di anni 41	»	58,62
26. Orsini Ildegonda in Fantini, coniugata con una figlia, di anni 34	»	58,62
27. Montanari Adelma in Degli Esposti, coniugata con tre figli	»	58
28. Malmusi Ada in Ferrara, coniugata con un figlio.	»	58
29. Sacchi Giuseppina in Sandroni, coniugata con due figlie	»	57,62
30. Dini Paola di Clemente, nubile	»	57,62
31. Cristofori Ipermestra di Luigi	»	57,50
32. Lamma Annita fu Gaetano	»	56,75
33. Botticini Margherita di Giovanni	»	56,37
34. Ricci Paolina in Canetti	»	56,25
35. Tienghi Lea in Cola, coniugata con una figlia.	»	56,12
36. Borri Maria Ines fu Romano, nubile	»	56,12
37. Cabrini Jolanda di Giuseppe	»	56
38. Dall'Olio Maria fu Cesare, nubile di anni 26	»	55,87
39. Gamberini Nella di Francesco, nubile di anni 25.	»	55,87
40. Lollini Fiorina fu Eligio	»	55,62
41. Martinelli Elda di Sebastiano	»	55,37
42. Gobbi Valentina di Carofilippo	»	55
43. Fiorini Fiorina in Crudeli	»	54,50
44. Mazzocco Clelia in Cerè, coniugata con 6 figli	»	54
45. Giagnoni Giuseppina ved. Giovannelli, con un figlio	»	54
46. Finatti Ines di Vincenzo, nubile di anni 27	»	53,25
47. Degli Esposti Zoboli Elsa di Luigi, nubile di anni 26	»	53,25
48. Mazzocchi Luigia in Fontana	»	52,75
49. Vitillo Addolorata fu Alfredo in Greco	»	52,62
50. Guidazzoli Maria di Paolo, nubile, di anni 32	»	52,50
51. Morotti Silvia di Artemidoro, nubile di anni, 22.	»	52,50
52. Bartolotti Rosa fu Enrico in Placci	»	52,37
53. Trevisan Irma in Guzzardi	»	52,25
54. Battaglia Maria in Formasari	»	51,50
55. Cassani Leda di Augusto	»	51,25
56. Boselli Rosa di Angelo	»	51,12
57. Trigari Leonella di Luigi in Innocenti, di anni 32, coniugata senza figli	»	50,75
58. Zaccanti Ermelinda fu Alfonso, nubile di anni 33	»	50,75
59. Malagoli Leda di Filippo, di anni 30, nubile	»	50,75
60. Tassoni Angela di Stefano	»	50,62
61. Aimi Mercedes di Lodovico	»	50,37
62. Marescalchi Bruna in Buriani	»	50,12
63. Armari Giovanni di Ottavio	»	49,87
64. Ventura Ida in Laffi	»	49,75
65. Costa Froia di Menotti	»	49,12
66. Manzoni Jolanda di Aristide	»	48,50
67. Bazzani Bianca di Emanuele in Cordoleone	»	48,37
68. Testi Egle in Zeni	»	48,25
69. Cassoli Eugenia in Bosi	punti	47,50
70. Battistini Margherita in Pietro	»	47,12
71. Tinarelli Bruna fu Luigi	»	46,75
72. Melotti Edmeris in Ferioli	»	46,25
73. Silvestrini Leonella in Dalla Giovampaolo, di anni 27, coniugata con un figlio	»	44,50
74. Boninsegna Argia di Filiberto, di anni 25, nubile	»	44,50
75. Ardizzoni Lucia fu Enrico	»	44
76. Mirri Ester di Alfredo	»	42
77. Boari Maria in Trondoli	»	41,37

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: TIENGO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio odierno decreto di pari numero con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna al 30 novembre 1936, formulate dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 17 novembre 1937;

Viste le domande presentate dalle candidate risultate classificate ai primi 13 posti della graduatoria medesima, con riguardo all'ordine di preferenza delle sedi per le quali ha dichiarato di concorrere ciascuna delle cennate candidate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'ar. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici per il posto di ostetrica condotta nella sede a fianco di ciascuna indicata:

1. De Blasi Adelina, Bologna (2ª condotta).
2. Cacciali Barbara in Ramenghi, Bologna (7ª condotta).
3. Igini Margherita in Zambetti, Imola (S. Prospero).
4. Bartolini Adele in Boschi, Casalecchio di Reno.
5. Negrini Ada in Gaddoni, Castel S. Pietro E. (Monte Calderaro).
6. Martelli Carolina, Sasso Marconi (Pontecchio).
7. Tugnoli Anna, S. Giorgio di Piano (condotta unica).
8. Frittelli Flora, Medicina (Villa Fontana Fiorentina).
9. Colonnelli Emma, Budrio (Mezzolara).
10. Pucci Tina, Grizzana (condotta unica).
11. Berna Teresa in Bianchini, Casalfiumanese (S. Martino in Pedriolo).
12. Villani Rosa in Zumagni, Loiano (condotta unica).

La concorrente Zarri Anna non è dichiarata vincitrice per nessuna delle due sedi da lei designate, essendo le stesse già assegnate alle concorrenti che la precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: TIENGO.

(2998)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.